



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 del 28-02-2022

ORIGINALE

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2022. RETTIFICA.

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 18:35, in Albinea, nella Sala Consiliare del Municipio, si è riunito il Consiglio in Prima convocazione e in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i signori:

Giberti Nico	P	Napoli Leonardo	P
Codeluppi Chiara	P	Simonelli Duccio	P
Nastasia Saverio	P	Marmioli Giovanni	A
Ferrari Giulia	A	Ganapini Davide	P
Ferrari Mariuccia	P	Sarati Marica	A
Cattani Tiziano	P	Grasselli Luca	P
Fulloni Elena	P		

Presenti n. 10 Assenti n. 3.

Assessori esterni:

Nasi Mauro	P
Ibattici Roberta	P
Rossi Mirella	P
Menzioz Daniele	P

Assume la presidenza Nico Giberti in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Pelosi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri:

Codeluppi Chiara

Napoli Leonardo

Ganapini Davide



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Illustra il Sindaco.

L'intervento è riportato sul sito dell'Ente e conservato in apposito cd.

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 74 del 29 dicembre 2022, con la quale sono state confermate le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" in vigore nell'anno d'imposta 2021 anche per l'anno 2022;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

CONSTATATO che per mero errore materiale dalla tabella delle aliquote approvate per l'anno d'imposta 2022 non si è proceduto ad espungere la previsione dell'aliquota per i fabbricati in discorso;

RILEVATO che risulta necessario provvedere quindi alla modifica delle aliquote approvate per l'anno 2022, eliminando quella relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 309 del 30 dicembre 2021, che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2022;

VERIFICATA la competenza di quest'organo all'adozione del presente atto;

DATO ATTO che in data 22.02.2022 con verbale n. 3 è stato acquisito il parere del Revisore dei conti del Comune di Albinea;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

CON voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 10

Voti di astensione: n. 1 (Grasselli Luca del gruppo "Sinistra Unita Albinea")

Voti contrari: n. 1 (Davide Ganapini del gruppo "Centrodestra Albinea")

Voti favorevoli: n. 8

DELIBERA

1. di rettificare, per quanto espresso in premessa, ai sensi dell'art. 52, D. Lgs. n. 446/1997, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2022, approvate con deliberazione di questo organo n. 74 del 29 dicembre 2021, con decorrenza 1° gennaio 2022, come meglio sotto specificato:

ALIQUOTA ORDINARIA Si applica per le seguenti tipologie di immobili: <ul style="list-style-type: none">• A/10 Uffici e studi privati• C/1 Negozi e botteghe• C/2 Magazzini e locali di deposito (esclusa pertinenza immobile abitativo sfitto)• C/3 Laboratori per arti e mestieri• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• C/6 Stalle, scuderia, rimesse, autorimesse (esclusa pertinenza immobile abitativo sfitto)• C/7 Tettoie (esclusa pertinenza immobile abitativo sfitto)• Immobili di categoria B• Immobili di categoria D (ad esclusione del D/10)	10,3 per mille
Abitazione principale di categoria catastale A/1 - A/8 e A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. PERTINENZE Si considerano pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate catastalmente come C/2, C/6 e C/7, e nella misura massima di n. 1 unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	6 per mille
Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7)	10,6 per mille
Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9, e relative pertinenze, concessi in locazione alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 5, commi 1, 2 e 3, legge 9/12/1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dovrà essere presentata apposita autocertificazione, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando entro il 31 dicembre 2020 apposito modulo predisposto dall'ufficio <u>corredato da copia del contratto di locazione.</u> L'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% ai sensi della Legge n. 208/2015 articolo 1 comma 53.	8,8 per mille
Terreni agricoli non rientranti nelle zone esenti e non posseduti/condotti da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti iscritti negli elenchi di cui all'art. 11, legge n. 9/1963	10,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Aree fabbricabili risultanti da interventi di recupero di fabbricati, ex art. 5, c. 6, D.Lgs. n. 504/1992	5,5 per mille

Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
-------------------------------	--------------------

2. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al Regolamento comunale in materia di I.M.U.;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze, entro il termine e con le modalità specificate in premessa.

Inoltre, con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 10
Voti di astensione: n. 1 (Grasselli Luca del gruppo "Sinistra Unita Albinea")
Voti contrari: n. 1 (Davide Ganapini del gruppo "Centrodestra Albinea")
Voti favorevoli: n. 8

DELIBERA

di dichiarare la suesposta deliberazione immediatamente eseguibile, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza per poter procedere alla pubblicazione mediante inserimento in via telematica nell'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Sig. Nico Giberti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Pelosi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)